

danni di far l'aggiunta che si propone, perchè mi pare che si viene a compromettere questo concetto semplicissimo, che consiste nel cambiare il numero che esprime lo stipendio dei professori.

Quanto all'aumento conseguito per servizi decorsi, lo stesso non ha il carattere degli altri aumenti dati in virtù delle precedenti disposizioni. Allora si diceva: se un professore sta sei anni senza aumento di stipendio, avrà un decimo di accrescimento, e questo si conseguiva o mutando di classe o cambiando di qualità o per consimili titoli.

Ma tutto ciò non ha che fare sopra questo aumento, il quale ha un altro fondamento, cambiando in certo modo lo stipendio degli insegnanti.

E quindi credo che più si tocca e più si corre rischio di guastare ogni cosa.

CANTONI. Io osservo veramente che quando avveniva l'aumento per anzianità la classe non si mutava, e quando per ragione di distinta capacità un funzionario veniva promosso di classe, la Corte dei conti diceva allora: teniamo buono l'aumento di stipendio che ora gli si fa, ma poi cassiamo la corrispondente parte di aumento di stipendio che costui otteneva già per solo titolo di anzianità.

È questa la questione.

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Nell'amministrazione ordinaria abbiamo anche questo fatto, che quando un impiegato sta in qualche ufficio cinque, in qualche altro ufficio dieci anni, senza conseguire promozione, il suo stipendio è aumentato.

Supponiamo un capo di sezione che ha 4000 lire e sta dieci anni senza essere nominato capo di divisione. Ebbene dopo 10 anni egli cresce di un decimo il suo stipendio, che è portato a lire 4400; se poi viene nominato capo di divisione a 5000 lire, naturalmente perde le 400 lire d'aumento che aveva conseguite. E perchè?

Perchè le 400 lire di aumento erano in certo modo un compenso per la promozione che non gli si era ancora accordata.

Ma se adesso viene una legge la quale cresce del 10 per cento tutti gli stipendi e che porti i capi di sezione da lire 4000 a lire 4400, il nostro capo di sezione finchè non sia promosso a capo di divisione o finchè non resti altri dieci anni nella stessa posizione, rimarrà coll'aumento che già ebbe conseguito.

Io non so se mi sia spiegato bene, ma per me la cosa è chiarissima. Noi qui, mentre modifichiamo gli stipendi normali, lasciamo intatte le disposizioni speciali di legge che vigono; cioè, quando un funzionario sta tanti anni senza avere una promozione, gli lasciamo in certo modo il diritto a un compenso per questa promozione che non gli si può dare, mediante un aumento dell'aliquota dello stipendio.

Quindi io credo che sia meglio lasciare netto e semplice il carattere della legge, che cioè gli stipendi sono

aumentati del 10 per cento, poichè so per esperienza che più si vuol toccare e più si rischia di guastare.

ALLI-MACCARANI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su di una circostanza che si verifica quanto ai licei toscani.

I licei toscani furono regolati dalla legge 10 maggio 1860, in cui si davano stipendi determinati ed oneri speciali; nel 1865 fu introdotto per questi licei il regolamento delle scuole mezzane o secondarie del regno, e avvenne che questi professori si trovarono aggravati di un maggior numero di lezioni e di maggior numero di ore; ma gli stipendi non furono parificati a quelli degli altri licei del regno. Nel 1867, veduto questo sconcio, con legge dell'11 settembre si applicò anche in Toscana, in tutte le sue parti, la legge del 13 novembre 1859; onde avvenne che questi professori, i quali erano stati nominati prima del 1867, hanno continuato con gli antichi stipendi; e quelli che sono stati nominati dopo hanno il maggior stipendio che è ammesso dalla legge del 1859.

Io invito l'onorevole ministro ad occuparsi di questo sconcio ed a riparare a questa ingiustizia, procurando che anche quei docenti i quali sono stati chiamati ai licei toscani prima del 1867 vengano parificati negli stipendi a tutti gli insegnanti liceali del regno.

ALIPPI. Io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a dirmi se il beneficio dell'aumento sessennale del decimo sarà conseguito anche da quelli che vi si ammettono da oggi, e che al 1° gennaio 1873 avranno compiuto il sessennio dopo l'ultima promozione.

PRESIDENTE. Ma si è lungamente discusso su questo.

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. La risposta all'onorevole Alippi si trova nelle spiegazioni che ho già dovuto dare tre volte.

All'onorevole Maccarani debbo osservare, come fu già detto nella relazione, che purtroppo non possiamo ora procedere al pareggiamento delle diverse condizioni dei professori degli istituti dell'istruzione secondaria nelle diverse parti del regno.

Nel progetto di legge che stiamo discutendo si era tentato di fare un'unificazione sotto certi rispetti. Ma la Giunta ha osservato che anche questo po' di unificazione sollevava tante obiezioni che, se volevamo far qualche cosa, era meglio scartare tale questione.

Quindi pregherei l'onorevole Alli-Maccarani a non volere insistere.

ALLI-MACCARANI. Io non insisto in una proposizione speciale, perchè considero che non sarebbe questo il momento opportuno; ma raccomando al ministro di prendere a cura questa ingiustizia flagrante, per cui chi lavora di più è meno remunerato di chi lavora di poco.

PRESIDENTE. Si dà lettura della tabella:

« Presidi	} di liceo;
« Professori titolari	
« Professori reggenti	